

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA DEFINIZIONE DEL COSTO DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA

Come è noto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ad altri titoli e alle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la predetta direttiva 93/16/CEE.

Il predetto decreto legislativo disciplina anche la formazione dei medici specialisti nel titolo VI, artt. 34 - 46.

In particolare, l'articolo 39, modificato dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce che, a partire dall'anno accademico 2013/2014, il trattamento economico per i medici in formazione specialistica è determinato ogni tre anni, tramite apposito D.P.C.M., da adottarsi su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Lo schema di D.P.C.M. che si propone conferma, per il triennio a.a. 2019/2020 - a.a. 2021/2022 il trattamento economico previsto per gli specializzandi medici nella stessa misura già concordata con le amministrazioni concertanti negli anni accademici precedenti ed è formulato nella stesura finale dopo l'acquisizione del parere favorevole dei Ministeri concertanti. E' stata elaborata anche la relazione tecnico finanziaria esplicativa dei costi.

Il provvedimento si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 definisce il trattamento economico complessivo dei medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, che è costituito da una parte fissa e da una parte variabile, così come stabilito dal citato articolo 39.

L'articolo 2 determina in euro 22.700,00 la parte fissa per ciascun anno di formazione.

L'articolo 3 determina la parte variabile, che non può eccedere il 15 per cento della parte fissa, in euro 2.300,00 per i primi due anni di formazione e in euro 3.300,00 per gli anni successivi al secondo anno fino al completamento del corso.

L'articolo 4 dispone che il trattamento economico è comprensivo degli oneri a carico dei contraenti, ivi incluso il contributo alla gestione pensionistica a carico delle parti contraenti.